



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. CARLO PESSINA
DOTT. CARLO BAJARDI
DOTT. CORRADO BOLLO
DOTT. ANDREA PESSINA

PROF. AVV. MAURIZIO IRRERA
PROF. DOTT. GILBERTO GELOSA

Casale Monferrato, il 09/03/2020.

Ai signori Clienti
Loro sedi

Circolare di studio n.9/2020

Oggetto: Comunicazioni riguardanti l'operatività dello Studio – cenni in merito alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 contenute nel DPCM 08/03/2020

In primo luogo ci preme esprimere a tutti voi, ed in particolare a coloro che - come noi - risiedono ed operano nelle aree oggetto delle più incisive disposizioni contenute nell'art. 1 del DPCM in oggetto, la nostra sincera partecipazione alle difficoltà organizzative e complessità decisionali a cui state facendo fronte in queste ore particolarmente nella conduzione delle Vostre attività economiche.

Intendiamo inoltre rinnovare il fermo intento di essere – ora più che mai - parte fondamentale nei vostri processi decisionali con il nostro apporto professionale in ogni ambito di nostra competenza.

Con questa precisa finalità vi comunichiamo che i nostri uffici manterranno l'operatività consueta, prevedendo tuttavia una limitazione all'accesso del pubblico, al fine di evitare che possano verificarsi concentrazioni di persone ed allo scopo di preservare la salute dei Nostri Clienti, Colleghi e dei nostri Operatori.

Sino al termine del 03/04 p.v. pertanto sarà possibile accedere alla nostra sede di Via Mellana 17 in Casale Monferrato solo nel caso di comprovati motivi di urgenza, previo appuntamento ed attenendosi rigorosamente alle norme sanitarie vigenti.

Il nostro Studio sta vagliando l'implementazione dell'utilizzo di tutte le modalità comunicazione a distanza – di cui peraltro i nostri Uffici già da tempo sono dotati – al fine di evitare ogni tipo di latenza dovuta alla riduzione degli spostamenti fisici presso le Vostre aziende, ma anzi con l'ambizione di perseguire – nonostante le difficoltà che ora ci troviamo a fronteggiare - ancora più elevati standard di assistenza.

15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)
Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it

E-MAIL: carlo.pessina@pbbstudio.it – carlo.bajardi@pbbstudio.it – corrado.bollo@pbbstudio.it - a.pessina@LsLex.com



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Cenni in merito alle disposizioni contenute nel DPCM emanato in data 08/03/2020.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in argomento è certamente a voi ben noto. Molti di voi ci hanno interpellato nella giornata di domenica per svolgere talune considerazioni in ordine alla gestione delle trasferte e dell'afflusso del personale nei siti lavorativi e produttivi.

E' stato chiarito dalla Prefettura prima e dal Ministero degli interni poi che la mobilità delle persone per comprovate esigenze di lavoro è consentita in entrata, in uscita ed all'interno dei territori individuati dal citato provvedimento (che trovate in allegato ed al quale rinviamo per l'elencazione).

E' stato confermato che i lavoratori dipendenti possono comprovare la ragione di lavoro della loro trasferta da casa verso le aziende e viceversa con una certificazione emessa dal datore di lavoro (in allegato un fac-simile di tale certificazione) o altro documento (tesserini aziendali o simili), successivamente il Ministero degli Interni ha comunicato che gli agenti di polizia chiamati a vigilare sul rispetto delle norme di comportamento di cui al decreto citato, potranno chiedere ai cittadini di attestare mediante autodichiarazione le ragioni dei propri spostamenti per poi verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Rammentiamo che contravvenire alle disposizioni del DPCM citato comporta una sanzione di carattere penale, prevista appunto dall'art. 650 del codice penale (sino a tre mesi di arresto o una ammenda di euro 206,00).

Nessuna preclusione è prevista per la movimentazione delle merci.

Particolari disposizioni riguardano le **attività di bar e ristoranti**, per i quali è prevista la limitazione degli orari di apertura dalle ore 6.00 alle ore 18.00; il servizio di consegna dei pasti a domicilio può essere effettuato anche oltre il detto orario, ma **non quello di take away** (asporto ad opera dei clienti). **Particolari norme di precauzione devono essere osservate e garantite¹** (si vedano in merito i provvedimenti allegati); la sanzione prevista per chi non osserva tali comportamenti è la **sospensione dell'attività per un periodo da stabilire ad opera dell'Autorità**.

¹ "sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione."



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Gli **esercizi commerciali** possono proseguire le attività purchè siano in grado di garantire l'osservanza delle disposizioni di precauzione previste dalle norme in argomento².

Le strutture di vendita di medie e grandi dimensioni e gli esercizi commerciali all'interno di centri commerciali devono osservare la chiusura nei giorni festivi e prefestivi.

In ogni caso il gestore deve garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Per consentire una più semplice lettura e consultazione anche ripetuta del provvedimento in oggetto rinviando alla tavola sinottica allegata.

Rinviamo ad una successiva circolare specifica avente ad oggetto le misure di sostegno alle imprese già vigenti, in attesa di nuove e specifiche misure specifiche per le zone individuate con il DPCM in oggetto.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e per garantire la migliore operatività delle vostre aziende ed attività professionali anche in questo complicato momento.

Studio Pessina Bajardi Bollo

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Allegati:

- 1) DPCM 08/03/2020 e tavola sinottica di lettura del provvedimento.
- 2) Fac-simile certificato di vigenza di contratto di lavoro
- 3) Comunicato stampa Prefettura di Alessandria
- 4) Direttiva ai Prefetti del Ministero degli Interni in data 09/03/2020

² “sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;**”

15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)
Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it